

Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia

"Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci"

(Covenant of Mayors - PAC Nuove Iniziative Regionali)

FAQ

Quesiti	Risposte
1. In un'aggregazione composta da più comuni, costituita ai sensi di legge (D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.) come previsto al punto b) dell'art.2 del D.D.G. 413 del 04.10.13, possono presentarsi tanti PAES autonomi quanti sono i comuni riuniti in raggruppamento (4 BEI e 4 SEAP template)?	1. Sì. Questa possibilità è ammessa in alternativa alla presentazione del PAES congiunto
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, il rappresentante legale del raggruppamento (Comune capofila) sarà comunque tenuto ad operare come stazione unica appaltante e ad aggiudicare l'incarico della redazione di tutti i PAES all'operatore selezionato con evidenza pubblica?	2. Sì, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici (codice degli appalti) e del divieto di frazionamento.
3. Sempre con riferimento al caso presentato nel quesito n. 1, il rappresentante legale del raggruppamento dei comuni dovrà continuare ad operare da stazione unica appaltante anche in fase di attuazione del PAES? Ad es.: progettazione, esecuzione dei lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere previste all'interno dei singoli PAES?	3. Non costituisce un obbligo. La decisione è rimessa alla libera volontà delle parti, come eventualmente regolata dalla forma associativa costituita ai sensi di legge per le materie a questa espressamente delegate.
4. In base a quanto previsto all'art.5 del D.D.G. 413 del 04.10.13, non presentandosi un PAES congiunto, è comunque necessario che il beneficiario/stazione appaltante sia accreditato/a come struttura di coordinamento del programma patto dei Sindaci?	4. Non costituisce obbligo ai sensi del programma di finanziamento (DDG 413/2013), fatto salvo il caso di presentazione di PAES congiunto (Circolare dirigenziale n. 1/2013 Rif. Articolo 5 – Procedura). Tuttavia, il riconoscimento come struttura di coordinamento dei comuni firmatari agevola la gestione centralizzata e coordinata dei rapporti dei comuni firmatari con l'ufficio del Covenant di Bruxelles.

<p>5. Se i comuni in convenzione non presentano un PAES congiunto, devono comunque seguire le procedure previste nella FAQ (http://www.pattodeisindaci.eu/support/faq_it.html?id_faq=60) e, quindi, ottenere l'approvazione dal CoMo, deliberare in consiglio il nuovo modello di adesione comune e ripubblicarlo?</p>	<p>5. No, salvo che in caso di presentazione di PAES congiunto.</p>
<p>6. L'“<i>Addendum 1 to the SEAP Guidebook</i>” prevede che, in base all'opzione n.2, è possibile elaborare un SEAP congiunto in una delle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un gruppo di comuni di piccole e medie dimensioni all'interno della stessa area territoriale (indicativamente con meno di 10.000 abitanti ciascuno); - un agglomerato urbano, come una metropoli con i suoi sobborghi. <p>Le seguenti limitazioni valgono anche per l'opzione n.1?</p> <p>Se all'interno del raggruppamento si trovano anche comuni (uno o più) con più di 10.000 abitanti, è possibile comunque presentare un PAES congiunto?</p>	<p>6. I requisiti indicati all'Addendum 1 si applicano ad entrambe le opzioni (1 e 2) di PAES congiunto. Tra detti requisiti si richiede anche la contiguità territoriale tra i comuni (“<i>should a group of adjoining Covenant of Mayors' municipalities sharing their territorial boundaries</i>”, si vedano le note 7 e 9 alla Circolare dirigenziale n.1/2013).</p> <p>Sulla derogabilità del numero massimo di abitanti (10.000 abitanti) la Regione inoltrerà specifica richiesta al Covenant of Mayors Office. Nelle more si suggerisce ai comuni interessati di proporre un quesito esplicito all'ufficio del Patto dei Sindaci attraverso il canale My Covenant (il mio Patto) o attraverso i recapiti indicati nel sito istituzionale del programma.</p>